



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO GINNASIO STATALE "CORNELIO TACITO"

Via Giordano Bruno, 4 00195 ROMA Tel. 06/39733186 - FAX 06/39737428

C.F. 80226930586 - Codice Scuola RMPC220009-Mail: rmpc220009@istruzione.it – PEC: lc.tacito.pec@scuolemail.it

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

CON INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

VALEVOLE NEL PERIODO DI EMERGENZA SARS- COV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del 21 agosto 2020;

VISTO il Provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante per la protezione dei dati personali: “Didattica a distanza: prime indicazioni”;

VISTO il documento del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: prime indicazioni”;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 settembre 2020, “Indicazioni e chiarimenti circolare 29 Aprile con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili””

VISTO il Protocollo Anticontagio per il Riavvio delle Attività Didattiche diffuso nel Settembre 2020 a integrazione e aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio.

VISTO il Regolamento di Istituto quale modificato con delibera del Consiglio di Istituto del 14/07/20;

VISTO l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’Integrazione del Piano per l’Offerta Formativa del 22 Settembre 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico il 28 maggio 2020 “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico” e successivamente aggiornato;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del benessere socio emotivo di studenti e lavoratori, della qualità dei processi di apprendimento, nel contesto specifico del liceo Cornelio Tacito quale definito dal PTOF 2019-2022;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l’approvazione del presente Piano e Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Delibera n 360/2020 del Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2020

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo Ginnasio Statale “Cornelio Tacito”.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su atto di indirizzo del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica, in qualunque momento dell'anno scolastico, considerata le esigenze di tempestività e flessibilità in risposta all'evoluzione del contesto.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di attivare la didattica a distanza. Nel caso del dirigente l'obbligo concerne per lo più l'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Le Linee Guida per la Didattica Digitale integrata orientano le modalità di erogazione del servizio. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la "metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare" che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di attesa di accertamento delle condizioni di salute per sospetto Covid 19 o sintomi ad esso correlabili (in quest'ultimo caso, secondo le modalità stabilite all'Art.5 comma 2 del presente Regolamento).La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. Per la realizzazione della DDI e per la ripresa in sicurezza delle attività dell'Istituto, le scuole si avvalgono delle ulteriori forme di flessibilità definite nel Piano Scuola 2020/2021 e derivanti dallo strumento dell'Autonomia. In particolare: riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da diverse classi o da diversi anni di corso; diversa modulazione settimanale del tempo scuola, allorquando necessario, su delibera degli Organi collegiali competenti.

5. La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto, assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività (Linee guida).

5a. Per garantire l'inclusività, i Coordinatori di classe procedono a un'analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività all'inizio dell'anno. In luogo di un monitoraggio periodico, le famiglie comunicano eventuali variazioni del quadro rilevato all'inizio dell'anno al Coordinatore

di classe. Il Consiglio di classe delibera sulle eventuali deroghe ai criteri di frequenza in presenza o in DDI per tutelare gli studenti in condizioni di fragilità.

5b. Per garantire la sostenibilità delle attività integrate digitali, la progettazione sfrutterà sia la modalità sincrona che la modalità asincrona, al fine di perseguire il loro equilibrato bilanciamento. Le Linee guida raccomandano che “nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire l’ottimizzazione dell’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa”. Si richiama pertanto il principio che la didattica a distanza non si identifica in toto con la videolezione, né si riduce esclusivamente a essa. Al contrario, le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti, le quali concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;
- Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali
 - L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
 - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. Le attività asincrone possono pertanto affiancare le videolezioni secondo le combinazioni di volta in volta più opportune per assicurare una più proficua gestione del tempo e tutelare la salute dei discenti e dei docenti (principio della sostenibilità).

6. Le unità di apprendimento possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona nell’ambito della stessa lezione e della stessa giornata; oppure, impostando l’insegnamento e l’apprendimento su un arco bisettimanale o plurisettimanale, esse possono combinarsi in modo tale che i sottogruppi degli studenti affrontino il medesimo argomento sia con attività asincrone quando a casa, che con attività in presenza quando a scuola.

7. Nella progettazione delle attività asincrone si richiama l'opportunità di adattare il materiale e le attività ai tempi di attenzione dei discenti¹. In luogo di lunghi podcast o videolezioni interamente registrate, è raccomandabile il frazionamento dell'unità oraria in più attività.

8. Obiettivi da perseguire: la proposta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuove l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisce omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto e dai singoli Dipartimenti.

9. Al fine di garantire la sostenibilità della DDI anche in vista di possibili riduzioni dell'orario di attività sincrona, i Dipartimenti procedono a una revisione dei curricula, individuando gli obiettivi e i contenuti imprescindibili delle discipline, secondo i criteri della propedeuticità e della rilevanza rispetto al raggiungimento dei traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali.

10. Come indicato nelle Linee Guida, i docenti per le attività di sostegno curano l'interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all'alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe in accordo con quanto stabilito nel Piano individualizzato.

11. L'Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.
- Attività di raccordo con il Responsabile della Protezione Dati per l'utilizzo in sicurezza delle piattaforme utili all'implementazione della DDI.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono

- Il Registro elettronico Axios, con la piattaforma Collabora
- La Google Suite for Education (o GSuite). La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom e altre, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

¹ <http://up.csail.mit.edu/other-pubs/las2014-pguo-engagement.pdf>

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web (es: Padlet, Youtube) che consentano di svolgere le attività sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, purché l'utilizzo di suddetti applicativi avvenga all'interno delle piattaforme approvate. Analogamente, i docenti si affidano alle piattaforme di Axios e di GSuite per la gestione delle verifiche in digitale e per la loro conservazione.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe.

3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti annotano sul Registro di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su John Milton). La stima approssimativa del monte ore di istruzione in tal modo coperto rientra nella programmazione individuale del docente e del monitoraggio in itinere della stessa.

4. Per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, l'insegnante può creare un corso su Google Classroom, come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email istituzionale degli studenti.

5. I docenti, gli studenti e le famiglie avranno cura di far transitare le informazioni ufficiali per le piattaforme sopra indicate.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni rimodulato. Come indicato nelle Linee Guida, nella scuola secondaria di secondo grado si avrà cura di assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
2. Nell'individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore settimanale da attribuire a ciascuna disciplina in caso di adozione della didattica a distanza come strumento unico, si darà priorità alle materie di indirizzo, procedendo in base ai quadri orari ordinamentali riportati nel PTOF, rimodulati in base al peso proporzionale delle singole discipline e/o a opportune e motivate deroghe in considerazione dei profili della classe ed eventuali disposizioni per gli Esami di Stato.

3. In caso di riduzione dell'orario, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

4. Non sono state previste riduzioni dell'unità oraria. L'orario di funzionamento è definito nel Protocollo anti contagio per il riavvio delle attività didattiche allegato al DVR specifico COVID 19. Eventuali riduzioni delle unità orarie in caso di passaggio integrale alla didattica a distanza saranno definite dagli Organi collegiali.

5. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

6. Le consegne relative alle AID sincrone e asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato entro le ore 15:00 e i termini per le consegne sono fissati previo accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante inviterà gli studenti oppure avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom o la videolezione di Collabora, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting.

2. La giornata di DDI va fruita nella sua interezza. L'assenza a ogni singola ora rientra nei casi di uscite anticipate o di ritardo, ai quali si applicano i limiti contemplati dal regolamento. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze.

3. Nel caso in cui uno studente la cui frequenza era prevista in presenza non sia in aula ma chieda di seguire la lezione in DDI, l'assenza non influirà sul computo orario se motivata dai criteri di deroga deliberati dal Collegio

4. Nel caso di ore di supplenza non programmate in anticipo, sia che la sostituzione sia effettuata da un docente della classe sia da altro docente dell'Istituto, tale docente non procederà a rilevare le presenze e le assenze del sottogruppo in frequenza DDI, in considerazione dell'impossibilità, per gli studenti a casa, di conoscere con quale professore aprire il collegamento in videolezione.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti possono progettare e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom o Collabora come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi.

3. Le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti concorre alla restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale

del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art 7: Inclusione scolastica

1. Al fine di garantire il sostegno delle fragilità e l'inclusione, l'Istituto adotta le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, in accordo con le famiglie e a tutela dei minori e nel rispetto del Documento tecnico del CTS.
2. Se necessario e compatibilmente con le indicazioni sul distanziamento fisico, i Consigli di classe dispongono di motivate deroghe per garantire la frequenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo quelli con disabilità².
3. "La gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. [...] Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo [della stessa]. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata [...] potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi [come] guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose"³
4. Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con bisogni educativi speciali dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi PDP, come indicato nelle Linee Guida, il consiglio di classe concorda il carico di lavoro da assegnare e garantisce la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni dell'insegnante, limitatamente al momento della spiegazione (escludendo dunque le interrogazioni) e all'audio, per uso privato e personale, previa autorizzazione del docente o del Consiglio e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP⁴.
5. Le attività di Scuola in ospedale devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente Scolastico e il Direttore Sanitario.⁵
6. Le attività per l'istruzione domiciliare sono concordate dal Dirigente scolastico, per il tramite del referente per l'inclusione, con la famiglia, per quanto concerne le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sul quadro sanitario dell'allievo.

Art 8 – Metodologie, strumenti e disposizioni per la verifica

- Nella scelta metodologica, si avrà cura di ricorrere "a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni", privilegiando l'interattività, la costruzione collettiva del

² Piano scuola 20, pp. 7-8

³ D.M. 26/06/20 (Piano scuola 20/21), p. 8.

⁴ Linee guida p. 8

⁵ D.M. 26/06/20 (Piano Scuola 20/21), p. 14.

sapere e la rielaborazione condivisa, anche in un'ottica interdisciplinare, come ad esempio:

- Didattica breve
- Apprendimento cooperativo
- Flipped classroom
- Debate
- Projectwork
- Task based learning (compatibilmente con le esigenze di sicurezza)

Altra buona pratica didattica può essere il riservare maggiore spazio alle esercitazioni pratiche, al fine di ridurre l'impatto negativo della circolazione impropria di compiti svolti sui mezzi "social".

In considerazione delle esigenze di sostenibilità delle attività in DDI, i Dipartimenti procedono a revisionare i curricoli, intensificando il lavoro sugli obiettivi imprescindibili e limitando se necessario l'estensione delle programmazioni.

2. Le modalità di verifica delle AID saranno individuate di volta in volta dai singoli docenti, in modo coerente con le metodologie adottate.
3. Le verifiche prodotte in DDI saranno conservate in Google Classroom o in Collabora.
4. Le verifiche formative potranno avvenire sia in presenza che a distanza secondo le modalità individuate dal docente. Le verifiche sommative avranno luogo di norma in presenza, salvo eventuali deroghe stabilite dai Consigli di classe.
5. Le verifiche scritte saranno depositate da ciascuno studente in una cartellina apposita dove resteranno per 48 ore. L'insegnante non inizierà la correzione prima che tale lasso temporale sia trascorso.
6. In considerazione dell'opportunità di ridurre il passaggio di oggetti, il numero delle verifiche scritte potrà essere limitato rispetto a quanto precedentemente stabilito dai Dipartimenti, avendo comunque cura di avere un numero di valutazioni congruo a fine periodo.

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. Anche in DDI, la valutazione osserva i principi di costanza, trasparenza e tempestività. Laddove possibile, essa prende ad oggetto non solo il singolo prodotto ma l'intero processo.
2. La valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata da quella più propriamente formativa.
3. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.
4. I Dipartimenti stabiliscono se la valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza e procedono eventualmente ad adattare le rubriche di valutazione alla DDI, ferma restando la coerenza con la griglia della valutazione in DDI contenuta nell'Allegato al piano triennale dell'offerta formativa 2019-22 per l'a.s.2020/21.

5. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI e di quelle svolte in presenza.

6. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art 10. Sostegno alla fragilità, recupero degli apprendimenti e modalità di verifica

1. Secondo l'OM n. 11 del 16/05/20, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), nonché al piano di apprendimento individualizzato (PAI) integrano ove necessario il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021⁶. In coerenza con tale disposizione e in considerazione della sospensione dei test di ingresso e in uscita tra gli anni scolastici 2019/20 (sospensione prove in uscita) e 2020/21 (sospensione test di ingresso), l'Istituto rende strutturale e permanente il sostegno alla fragilità facendo proseguire i corsi di recupero durante il primo quadrimestre e aprendo la partecipazione agli studenti che manifesteranno fragilità nel corso di tale periodo.
2. I corsi di recupero e gli sportelli didattici saranno effettuati con modalità digitale, ovvero a distanza.
3. La frequenza ai corsi di recupero e di potenziamento, organizzati dalla scuola, nelle ore pomeridiane ed in aggiunta all'orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, fatto salvo il caso in cui la famiglia dichiara di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di Classe⁷.
4. Le verifiche degli esiti PAI è effettuata entro e non oltre il corso del primo quadrimestre con le modalità disposte dai singoli dipartimenti (ad es. in itinere, con prova per classi parallele o altro).
5. In considerazione dell'eccezionale svolgimento e conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, i Dipartimenti dispongono opportuni momenti di verifica sommativa nel secondo quadrimestre. In particolare, le prove per i traguardi di competenza in uscita saranno determinanti per l'ammissione alla classe successiva.

Art. 11 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione e digitali (a integrazione del regolamento già esistente approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/07/20)

1. La DDI di fatto rappresenta uno spostamento in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento e dell'ambiente giuridico in presenza (Linee guida).

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e

⁶ O.M. n. 11 del 16/05/2020, art.6 commi 3 e 4.

⁷ Regolamento del 14/07/20.

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato manipolare, diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni su qualsivoglia mezzo di comunicazione, disturbare lo svolgimento delle lezioni, utilizzare gli strumenti digitali, ivi compreso il telefono, per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi, per distorcere voce o immagini.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e all'attribuzione di sanzioni disciplinari, secondo i principi della gradualità e della proporzionalità, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. In particolare, a integrazione del Regolamento approvato il 14 Luglio 2020, i seguenti comportamenti saranno oggetto di richiamo verbale/o scritto da parte del D.S. e/o del Docente:

- comportamento non corretto tanto nell'ambiente educativo reale che virtuale;
- atteggiamento non rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della scuola sia in presenza che a distanza;
- mancanza di rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto.

Si configurano come mancanze più gravi, tali da poter dare luogo a sospensioni decise dal Consiglio di Classe e dal D. S., i seguenti comportamenti:

- atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti di tutti i soggetti della scuola, sia in interazioni reali che virtuali;
- reiterati richiami;
- utilizzo improprio dei mezzi di telecomunicazione;

5. Al fine di agevolare la comunicazione in fase di didattica a distanza, è ammesso – ma non obbligatorio -- il ricorso alla comunicazione telefonica tra i Coordinatori e il gruppo classe da essi coordinato. I genitori sono invitati ad avvalersi del registro elettronico e dell'indirizzo email istituzionale dei docenti per comunicazioni di gestione ordinaria. E' vietato ogni improprio utilizzo dei recapiti telefonici dei docenti, come la loro diffusione non autorizzata.

6. Per evitare il passaggio di fotocopie e altro materiale, è temporaneamente sospeso l'obbligo di spegnimento dei telefoni cellulari. Essi potranno essere utilizzati a fini didattici, solo dietro autorizzazione dei docenti e limitatamente agli scopi indicati.

7. La scuola organizza adeguate attività di formazione e di ascolto per prevenire, arginare o sanzionare fenomeni di bullismo, cyberbullismo, secondo quanto già pubblicato sul sito della scuola nella sezione apposita. Altre attività di formazione sono destinate a promuovere negli studenti un uso consapevole delle nuove tecnologie e della netiquette.

8. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting o il nome della riunione sono strettamente riservati, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. Il ritardo concorrerà all'attribuzione del voto di condotta.
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat;
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente in una postura e in un ambiente adatto all'apprendimento (ad esempio, non sdraiato sul letto), con un abbigliamento adeguato (ad esempio, non in pigiama) e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività; l'interazione degli studenti in DDI deve essere effettiva: l'utilizzo di foto che simulino la presenza dello studente in video non può accettarsi come sostituto della videocamera accesa.
- La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso. Solo in tal modo l'insegnante può raccogliere dati sulla partecipazione degli alunni, mentre gli stessi saranno dissuasi dal dedicarsi ad altre attività durante le ore di lezione.
- Nelle verifiche orali, lo studente deve porsi a una distanza da monitor di almeno 1,50 metri in modo da evitare l'affissione di informazione nelle aree invisibili al docente, e improprie web search durante le interrogazioni. Lo studente deve essere visibile dalla testa a mezzo busto, mostrando le mani libere dal telefono cellulare e le orecchie da cuffie. Le cuffie potranno essere indossate durante le spiegazioni del docente e le interazioni con la classe ma non durante le verifiche. La famiglia si impegna a non invitare tutor o personale di ausilio alla didattica durante le verifiche.
- Eventuali problemi tecnici ai dispositivi o alla rete vanno notificati in modo tempestivo dalle famiglie al Coordinatore tramite email ufficiale. Le famiglie avranno dieci giorni di tempo per provvedere a sanarli. Nel frattempo, gli studenti dovranno interagire in altri modi, tramite telefono o tramite registro elettronico. L'Istituto supporta gli studenti che abbiano effettivamente problemi di connettività, anche prevedendo deroghe specifiche per la frequenza a distanza.
- SCIENZE MOTORIE: durante la lezione di scienze motorie i ragazzi che appartengono alla metà classe a distanza sono tenuti a collegarsi all'inizio della lezione per permettere all'insegnante di verificare la presenza ed affidare eventuali compiti, sia di natura pratica che teorica, da svolgere in modo autonomo durante la lezione (ciò tenendo presente l'impossibilità di seguire a distanza la lezione in cortile)
 - si richiede a ciascun alunno l'acquisto del seguente materiale da utilizzare durante le lezioni pratiche: un tappetino ed una funicella per uso personale.
 - si richiede a ciascun alunno: di indossare preventivamente un abbigliamento idoneo per lo svolgimento della lezione pratica (evitando dispendio di tempo per cambiarsi nei locali scolastici); di portare un asciugamano personale da utilizzare per svolgere la lezione; di collaborare con le insegnanti per sanificare piccoli attrezzi con spray igienizzante fornito

dalla scuola.

Art. 12. Regolamento contro il cyberbullismo

1. L'alunno e la famiglia si impegnano a non registrare lezioni o parti di lezioni svolte on line, come pure verifiche orali. Si impegnano altresì anche a non registrare le lezioni neppure con cellulare o con altro materiale estraneo a Google Meet o a telecamere interne alle piattaforme utilizzate dalla scuola. Qualsiasi forma di registrazione del Meeting, dunque, è da escludere a meno che non sia preventivamente autorizzata dall'insegnante in considerazione di bisogni educativi speciali conformemente ai PDP/PEI.
2. E' assolutamente proibita qualsiasi manipolazione di tali registrazioni e diffusione su internet, sui media in generale – di qualsiasi genere siano.
3. Anche per quanto riguarda il materiale didattico, è opportuno ricordare che esso viene creato ad uso esclusivo della classe da parte dell'insegnante e deve essere altrettanto tutelato dalla privacy, non diffuso con alcun mezzo, non messo in rete o sui social, in quanto di ideazione esclusiva dell'insegnante, non divulgabile per evitare appropriazione indebita di contenuti nati dalla creatività dei docenti.
4. Non devono essere manipolati le voci, i suoni presenti nei video o nelle videolezioni e in genere qualsiasi suono appartenga alle lezioni registrate, né devono poi essere inviate sui media, sui social, su Internet e in genere al di fuori del contesto digitale della scuola.
5. Non sono ammessi commenti inappropriati, parole volgari contro altri, frasi indecorose né durante la videolezione né sulla chat di Meet o altre piattaforme che consentano il dialogo social.
6. Non si deve interferire nelle videolezioni con cellulari o altri strumenti dai quali far sentire audio o far vedere immagini inappropriate ed estranee alla lezione.

Art. 13 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale eventualmente predisposto dal Dirigente scolastico potranno essere avviate solo se anche i docenti non siano in quarantena.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi (es: attesa di esito di tampone, sintomatologia compatibile con Covid), con il coinvolgimento del Consiglio di

classe il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati sarà garantito permettendo loro di seguire le lezioni a distanza senza essere considerati assenti dalla lezione. Tuttavia sul registro elettronico si segnalerà che l'alunno non è fisicamente in aula. La famiglia provvederà a segnalare la sussistenza del requisito. Al rientro gli alunni dovranno produrre adeguata attestazione (es: effettuazione del tampone; autocertificazione come da circ. n. 38 a.s. 2020/21).

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con il coinvolgimento del Consiglio di classe si garantisce il diritto all'apprendimento permettendo loro di fruire delle lezioni a distanza, dietro dichiarazione ufficiale della famiglia e presentazione della documentazione medica circa la sussistenza dei requisiti di fragilità.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse di organico, le attività didattiche possono svolgersi a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate, purché la scuola disponga dell'organico sufficiente.

Art. 14 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. Le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia riportano che “dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena”⁸. Il presente articolo sarà prontamente aggiornato al sopraggiungere delle auspiccate precisazioni.

2. Per i lavoratori in condizione di fragilità valgono le disposizioni individuate nella circolare del Ministero della Salute del 4 settembre 2020, “indicazioni e chiarimenti circolare 29 Aprile 2020 con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili””

Art. 15 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.
2. I Coordinatori di classe svolgono una indagine preliminare circa la disponibilità delle risorse digitali e di connettività.
3. In caso di situazioni di difficoltà, l'accesso al servizio di comodato d'uso avviene dietro richiesta da parte del genitore o del coordinatore di classe dietro notifica della famiglia. In caso di incapienza delle disponibilità rispetto alle richieste pervenute, i tablet sono attribuiti secondo criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e, comunque, sulla base dell'ISEE presentato.
4. Il Consiglio di classe si esprime su eventuali casi di deroga alla frequenza a distanza o in presenza rispetto al criterio alfabetico.

⁸ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, 21 agosto 2020, p. 17.

Art. 16 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Responsabile Protezione Dati personali, il cui nominativo è visibile nella sezione Privacy del sito web dell'Istituto, per l'implementazione della DDI, collabora con il Dirigente scolastico nelle seguenti attività, assicurando:
 - consulenza in ordine alla necessità di eseguire la valutazione di impatto;
 - supporto nella scelta delle tecnologie più appropriate per la DDI;
 - consulenza nell'adozione delle misure di sicurezza più adeguate;
 - supporto nella predisposizione del contratto o altro atto giuridico con il fornitore dei servizi per la DDI;
 - supporto nella designazione del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
 - supporto nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al personale autorizzato e agli interessati sugli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali e sull'uso consapevole delle tecnologie utilizzate per la DDI
3. Per l'espletamento della DDI, “il consenso dei genitori [...] non è richiesto perché l'attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, ovvero di didattica nell'ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore”⁹.
4. Uso della webcam: “Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell'ambito dell'attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare [che] l'alunno [segua] la lezione”. Il regolamento contro il cyberbullismo e il regolamento disciplinare in modalità di didattica digitale garantiscono il rispetto dei diritti degli studenti e dei docenti. A tal fine la scuola ricorda le responsabilità di natura civile e penale connesse con la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni. Si ricorda inoltre che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, è esclusivamente inerente all'attività didattica e che viene dunque rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati¹⁰.
5. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
 - a) Prendono visione dell'informativa sulla privacy accessibile dall'apposita area del sito della scuola relativamente all'erogazione dell'offerta formativa, in particolare riguardo ai tipi di

⁹ Documento del Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020, pag. 3.

¹⁰ Cfr. *Ibidem*, p.7

dati e le modalità di trattamento degli stessi, i tempi di conservazione e le altre operazioni di trattamento;

- b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende l'accettazione dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti telematici e digitali e gli impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la DDI.
- 6 Per evitare uno spostamento del carico cognitivo sui *device* elettronici e per non ridurre le abilità di memorizzazione e l'assimilazione dei contenuti, nonché l'acquisizione della corretta ortografia delle lingue straniere, la registrazione delle lezioni da parte degli studenti è ammessa solo dietro autorizzazione del docente. Nel caso degli studenti con bisogni educativi speciali, la registrazione è ammessa ma a esclusivo utilizzo dello studente o della studentessa ed esclusivamente in formato audio. Lo studente e la famiglia si impegnano tuttavia a non diffonderla ai compagni di classe, tantomeno all'esterno.
- 7 E' fatto divieto anche ai genitori di acquisire in alcun modo immagini o registrazioni delle lezioni o dei colloqui con gli insegnanti.
- 8 Il materiale didattico è creato ad uso esclusivo della classe da parte dell'insegnante a uso privato e personale e deve essere altrettanto tutelato dalla privacy, non diffuso con alcun mezzo, non messo in rete o sui social, in quanto di ideazione esclusiva dell'insegnante, non divulgabile per evitare appropriazione indebita di contenuti nati dalla creatività dei docenti

Art. 17 -- Partecipazione studentesca e delle famiglie

1. Le disposizioni individuate nel regolamento di Istituto approvato in data 14/07/20, agli artt. 13, 14 e 17 (assemblee degli studenti, assemblee dei genitori, colloqui scuola famiglia) si realizzano pro tempore in modalità a distanza, per garantire adeguato distanziamento fisico.
2. La prenotazione ai colloqui avverrà per mezzo di registro elettronico. Il docente provvederà a creare una videoconferenza a titolo "nome e cognome alunno, classe" (es: mariorossi31f) cui la famiglia potrà accedere nell'ora stabilita.

Art. 18 – Collegio Docenti, Consigli di classe e funzioni strumentali

1. Le funzioni individuate nel regolamento di istituto approvato in data 14/07/20 all'art 12, commi 1 e 2 (Consiglio di Istituto, Collegio docenti, Consigli di classe), come anche le riunioni dei Dipartimenti e delle funzioni strumentali si realizzano pro tempore in modalità a distanza, per garantire adeguato distanziamento fisico.
2. Per i partecipanti alla riunione valgono i medesimi vincoli di riservatezza individuati per la partecipazione alle videolezioni, ivi compreso il divieto di acquisire registrazioni senza autorizzazione, di diffondere qualsiasi materiale su piattaforme non approvate, o i link di accesso a terze parti.
3. La presenza degli invitati alla riunione sarà rilevata con appello all'inizio di ogni riunione, il voto sarà acquisito con rilevazione dei contrari e degli astenuti per mezzo della chat integrata alla piattaforma Meet, i materiali utili per il dibattito e il verbale della riunione precedente saranno inviati con anticipo utile a che i partecipanti li esaminino prima della riunione qualora

essi non siano già disponibili sul sito dell'Istituto. I verbalizzanti sono nominati con provvedimento del Dirigente Scolastico.

4. Le riunioni dei Dipartimenti saranno svolte in modalità a distanza.
5. Le funzioni strumentali svolgeranno le proprie funzioni sia in presenza, qualora possibile e necessario, sia a distanza.

Art. 19 – Gestione del rischio sanitario

1. Il Protocollo anticontagio per il riavvio delle attività didattiche definisce l'organizzazione del lavoro, le procedure sanitarie e la gestione delle emergenze nell'Istituto. L'utilizzo dei distributori automatici è temporaneamente sospeso.
2. Le famiglie prendono attenta visione del protocollo anticontagio e si impegnano a interagire con i referenti COVID individuati dall'Istituto per comunicazioni relative allo specifico rischio esclusivamente attraverso i canali ufficiali.
3. Le famiglie provvedono a delegare una terza persona o terze persone addette a prelevare i minori da scuola in caso di necessità e in caso di assenza dei genitori e a rilevare la temperatura prima dell'ingresso a scuola o, in alternativa a quest'ultimo punto, producono dichiarazione attestante autorizzazione a che il minore si rilevi la temperatura da solo. Le presenti disposizioni valgono anche nel caso di studenti maggiorenni.
4. Per garantire un'adeguata aerazione dei locali, le finestre saranno aperte anche nei mesi invernali almeno a ogni cambio di ora.
5. Apposite sanzioni saranno applicate in caso di comportamenti che mettano a rischio la comunità nel caso di reiterate violazioni delle norme anti Covid, secondo i principi della proporzionalità e della gradualità.